



*Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

MIPAAF

Ufficio: PEMAC 03

Prot. Uscita del 26/01/2023

Numero: 0039293

Classifica:

Roma.....

Al Reparto Pesca Marittima
Sede

Alle Associazioni di categoria

Alle Organizzazioni di produttori

Alle Organizzazioni Sindacali
Loro sedi

E, p.c.: Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reparto III - C.C.N.P.
Viale dell'Arte, 16
00144 - ROMA

OGGETTO: Elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della LAMPUGA (Coryphaena hippurus) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD»)

Dal 1° gennaio 2023 questa Direzione Generale aggiornerà l'elenco delle unità autorizzate alla pesca lampuga (Coryphaena hippurus) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD»).

La base di partenza sarà rappresentata dall'elenco attualmente in vigore dal quale, così come previsto dalla Circolare n. 10385 del 18.06.2020, verranno cancellati tutti i pescherecci che non si saranno dotati del sistema elettronico di registrazione delle catture e sbarchi, nonché tutti quelli che non hanno il sistema "circuizione" o l'"attrezzo da posta circuitante".

Le unità già in possesso del sistema elettronico di registrazione, invero, saranno automaticamente autorizzate alla pesca in oggetto senza necessità di presentare alcuna richiesta specifica qualora, nel biennio 2020-2022 abbiano dichiarato catture e sbarchi di lampuga, tramite e-logbook.

L'autorizzazione avrà validità triennale e sarà rinnovata d'ufficio, solo se nel periodo autorizzativo siano dichiarate catture e sbarchi di lampuga, tramite e-logbook.

Resta inteso che non è possibile catturare lampuga con il dispositivo FAD utilizzando attrezzi non indicati in licenza di pesca e che l'autorizzazione in oggetto, non è cedibile e tantomeno

conferibile.

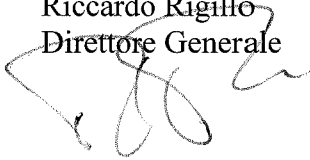
Fermo restando quanto già disposto con la Circolare precedentemente menzionata, la medesima autorizzazione decade automaticamente nelle seguenti ipotesi:

a) cessazione di validità della licenza di pesca previste dall'Articolo 6 del D.M. 26 luglio 1995 nonché in tutte le ipotesi previste dall'Articolo 163 del Codice della Navigazione, fatta eccezione per l'ipotesi contemplata dal comma 2, in cui la nave venga cancellata dal registro delle matricole delle navi maggiori ovvero dal registro delle navi minori e dei galleggianti, nonché nell'ipotesi di revoca della licenza in virtù dell'Articolo 14, co. 4, del D. Lgs. n. 04 del 09 gennaio 2012.

b) di mancata impugnazione del provvedimento di assegnazione punti da parte del Capo del Compartimento conseguente all'accertamento di una o più infrazioni gravi correlate all'impiego di reti derivanti, ovvero di mancata impugnazione dell'ordinanza d'ingiunzione, ovvero nell'ipotesi in cui, all'esito del giudizio di impugnazione dei detti provvedimenti, nell'ambito del quale sia disposta la sospensione dell'efficacia degli stessi, intervenga il passaggio in giudicato della sentenza di respingimento della domanda di annullamento.

c) Ritiro della licenza di pesca in via definitiva conformemente a quanto previsto dall'Articolo 7, par. 4, del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale



Il Dirigente: G. D'Onofrio

